



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della restituzione mensile - stipulato in data 28.12.2014 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 23.01.2019 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione - a titolo di commissione per l'intermediario non maturata per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento - di euro 682,12, oltre interessi legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito che la commissione in questione ha natura *up front* e quindi non può essere oggetto di restituzione in caso di anticipata estinzione del finanziamento.

L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, il Collegio evidenzia che la voce in contestazione, e cioè la commissione per l'intermediario di cui all'estratto delle condizioni economiche del contratto, va considerata, secondo il consolidato orientamento condiviso da tutti i Collegi, un costo c.d. *recurring* in ragione dell'opacità



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della relativa clausola; costo soggetto, quindi, a restituzione in caso di anticipata estinzione del finanziamento per la quota non maturata da calcolarsi secondo il metodo proporzionale lineare.

Pertanto, il Collegio accoglie la domanda per un importo di euro 682,12.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 682,12, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO